

ATTO DD 211/A1715A/2024

DEL 25/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: D.G.R. n. 34 - 3702 del 5 agosto 2021 “Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri e delle modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Approvazione dei requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri (comma 3)”. Approvazione del format unico del Registro provinciale dei falconieri.

Premesso che:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone, in particolare, che:
 - all’articolo 2, sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *Falconiformes*) e tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*);
 - all’articolo 3, è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
 - all’articolo 12, comma 5, ed all’articolo 13, comma 2, l’esercizio venatorio può essere praticato anche con il falco;
 - all’articolo 21, è vietato a chiunque il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
- la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede, in particolare, che:
 - all’articolo 14, comma 1, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica;
 - all’articolo 14, comma 3, ai fini delle attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi è istituito il Registro provinciale dei falconieri al quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di attività sia ai fini dell’esercizio venatorio che per altre finalità. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento.

Vista la D.G.R. n. 34 - 3702 del 5 agosto 2021 “*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri e delle modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Approvazione dei requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri*”

(comma 3)” la quale al punto 5.15 demanda al Settore Conservazione e Gestione fauna selvatica e acquicoltura, di seguito il Settore, della Direzione Agricoltura e Cibo, la definizione di un *format* unico del Registro provinciale dei falconieri.

Dato atto che con mail del 06/02/2024 il Settore ha provveduto a trasmettere alle Province e alla CMTO la proposta di *format* unico del Registro provinciale dei falconieri per condividerne i contenuti.

Considerato che, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino (di seguito CMTO), entro i termini assegnati non risultano pervenute al Settore osservazioni in merito alla proposta di *format* unico del Registro provinciale dei falconieri.

Atteso che la sopra citata Deliberazione, al punto 5.2 - Allegato A, dispone che l'iscrizione al Registro sia consentita previo superamento di un esame e/o di un colloquio;

Preso atto che, nell'ambito degli incontri organizzati dal Settore, le Province e la CMTO, al fine di garantire omogeneità, hanno evidenziato l'intenzione di condividere le materie oggetto del suddetto esame e/o colloquio ai fini dell'iscrizione al Registro come di seguito elencate:

- Normativa di riferimento
- Biologia ed ecologia dei rapaci (sistematica, stato di conservazione, etologia, ciclo biologico, fenologia ecc)
- Riconoscimento della specie
- Tecniche base di addestramento e di allevamento
- Corretta gestione igienico-sanitaria dei soggetti
- Benessere animale, esigenze ambientali e alimentari

Dato atto, che nel corso degli stessi incontri le Province e CMTO, come riportato nel resoconto trasmesso in data 06/02/2024, hanno condiviso le indicazioni operative comuni circa i punti 5.1 e 5.14 di cui all'Allegato A della suddetta Deliberazione, così come di seguito riportato:

- circa la domanda “*per l'iscrizione al Registro provinciale dei falconieri* ” di cui al Punto.5.1 gli enti hanno definito che la stessa debba essere presentata alla Provincia o alla CMTO di residenza; che l'iscrizione al Registro provinciale abbia valenza su tutto il territorio regionale e che il suo rilascio sia vincolato al preventivo possesso del/i rapace/i detenuto/i per l'esercizio venatorio o per altre attività.
- in merito alla durata “*dell'iscrizione al Registro*”, di cui al Punto 5.14 gli enti hanno definito che, in caso di cessione e/o morte dell'unico rapace detenuto, il mantenimento dell'iscrizione al Registro sia garantita per un periodo non superiore a 12 mesi, con successiva cancellazione dallo stesso qualora, trascorso tale periodo, l'interessato non rientri in possesso di un nuovo animale; allo stesso modo, in caso di dismissione dell'attività di falconiere o detentore, deve essere prevista una pronta e formale comunicazione alla Provincia o alla CMTO per la cancellazione del nominativo dal Registro.

Ritenuto per quanto sopra, di approvare, ai sensi del punto 5.15 dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 - 3702 del 5 agosto 2021, il *format* unico del Registro provinciale dei falconieri gestito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*) e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi

dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- L.r. n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 14/3/2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000";

DETERMINA

- di approvare, ai sensi del punto 5.15 dell'allegato A della D.G.R. n. 34 - 3702 del 5 agosto 2021, il *format* unico del Registro provinciale dei falconieri gestito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le Province e la CMTO, al fine di garantire omogeneità, hanno concordato che le materie oggetto dell'esame e/o colloquio ai fini dell'iscrizione al suddetto Registro siano quelle di seguito elencate:
 - Normativa di riferimento
 - Biologia ed ecologia dei rapaci (sistematica, stato di conservazione, etologia, ciclo biologico, fenologia ecc)
 - Riconoscimento della specie
 - Tecniche base di addestramento e di allevamento
 - Corretta gestione igienico-sanitaria dei soggetti
 - Benessere animale, esigenze ambientali e alimentari
- di dare atto che le Province e la CMTO hanno condiviso le indicazioni operative comuni, circa i punti 5.1 e 5.14 di cui all'Allegato A della suddetta Deliberazione, così come di seguito riportato:

- circa la domanda “*per l’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri* ” di cui al Punto.5.1 gli enti hanno definito che la stessa debba essere presentata alla Provincia o alla CMTO di residenza; che l’iscrizione al Registro provinciale abbia valenza su tutto il territorio regionale e che il suo rilascio sia vincolato al preventivo possesso del/i rapace/i detenuto/i per l’esercizio venatorio o per altre attività.
 - in merito alla durata “dell’iscrizione al Registro”, di cui al Punto 5.14 gli enti hanno definito che, in caso di cessione e/o morte dell’unico rapace detenuto, il mantenimento dell’iscrizione al Registro sia garantita per un periodo non superiore a 12 mesi, con successiva cancellazione dallo stesso qualora, trascorso tale periodo, l’interessato non rientri in possesso di un nuovo animale. Allo stesso modo, in caso di dismissione dell’attività di falconiere o detentore, deve essere prevista una pronta e formale comunicazione alla Provincia o alla CMTO per la cancellazione del nominativo dal Registro.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e
acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento